

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

ART. 1

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* della SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA – SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (di seguito indicata come S.R.R.) conferisce all'Avv. SALVATORE ANTONINO RACITI del Foro di Catania, con studio legale in Catania, via Pola n. 15, C.F. RCTSVI75E14C351W (di seguito indicato come Professionista), ai fini del presente atto domiciliato presso lo studio di Catania come sopra indicato, l'incarico di rappresentare e difendere la S.R.R. nel seguente giudizio, incardinato dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (n. R.G. 674/2018) dal Comune di Aci Castello contro la S.R.R. ed altri, ed avente ad oggetto: la riforma dell'ordinanza del TAR Catania, sez. I, del 10 luglio 2018, n. 429 e l'accoglimento dell'istanza cautelare spiegata in primo grado e, pertanto, per la sospensione di efficacia della nota dell'ex Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. Catania Area Metropolitana datata 28 marzo 2018, prot. n. 412/2018 di convocazione del Comune di Aci Castello all'Assemblea dei soci della S.R.R. Catania area Metropolitana per i giorni 18/19 aprile 2018 e delle altre note, sempre a firma dell'ex Vice Presidente della S.R.R., con cui sono stati convocati gli altri Enti soci; del verbale della deliberazione Assemblea dei soci S.R.R. Catania area Metropolitana 19 aprile 2018, nella parte in cui sono stati nominati componenti del C.d.A. della medesima società soggetti che non ricoprono la carica di Sindaco dei comuni soci; ove occorra degli artt. 18 e 22 dello Statuto societario, allegato all'atto costitutivo della S.R.R. Catania area Metropolitana, adottato con atto a rogito Notaio Andrea Grasso 9 luglio 2013 (Rep. n. 3 8857; Racc. n. 6520), nella parte in cui non prevedono che la decadenza dalla carica di Sindaco di un comune consorziato fa decadere anche dall'eventuale carica di amministratore. L'incarico di che trattasi è da intendersi comprensivo dell'esame e studio preliminare degli atti di riferimento al fine di definire, ove possibile, la questione prospettata da parte appellante.

ART. 2

Il Professionista dichiara di accettare l'incarico e che non sussistono motivi di incompatibilità e si impegna a richiedere un unico compenso per l'attività giudiziaria prestata. Le parti convengono che il compenso al Professionista sarà determinato in € 3.500,00 (oneri di legge esclusi), secondo le tariffe professionali medie previste dal D.M. n. 55 del 04/04/2014 per le attività di studio della controversia, introduttiva e cautelare, detratto quanto eventualmente liquidato dal Giudice in sentenza nel caso di esito favorevole. La liquidazione del compenso, così come determinato, avverrà a seguito di presentazione di fattura.

ART. 3

Il Professionista si impegna altresì:

- ad assolvere con diligenza e puntualità l'incarico affidato;
- a relazionare per iscritto alla S.R.R. circa l'attività svolta e, in particolare, a relazione entro dieci giorni da ogni udienza e, comunque, recandosi presso gli uffici della S.R.R. ogni volta che ne venga fatta richiesta scritta;
- a collaborare proficuamente con la S.R.R., anche con riferimento alle eventuali richieste dalla stessa avanzate;
- a trasmettere alla S.R.R. tutti gli atti redatti in esecuzione dell'incarico conferito e gli atti del giudizio, anche al fine di consentire la liquidazione delle parcelle;
- a relazione in merito al provvedimento con il quale si conclude il giudizio, al fine di consentire la tempestiva adozione di ogni opportuna decisione a tutela della S.R.R..

Il Presidente del C.d.A.
(Ing. Biagio Bisignani)

PER ACCETTAZIONE:

Il Professionista

